



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI (ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019)

Referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA



CORTE DEI CONTI

COMPONENTI DEL COLLEGIO:

Cons. Elena Brandolini

Cons. Maria Laura Prislei

Cons. Amedeo Bianchi

COLLABORATORI:

Anna Maria Di Donato

Caterina Borella

INDICE

PREMESSA	1
PARTE GENERALE.....	5
PARTE SPECIALE	15
1 LISTA "IMPEGNO PER BASSANO"	17
2 LISTA "GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA"	18
3 LISTA "LEGA SALVINI LIGA VENETA"	19
4 LISTA "FORZA ITALIA BERLUSCONI CITTADINI PER BASSANO"	20
5 LISTA "PAVAN SINDACO"	21
6 LISTA "PARTITO DEMOCRATICO VERNILLO SINDACO"	22
7 LISTA "BASSANO PASSIONE COMUNE VERNILLO SINDACO"	23
8 LISTA "BASSANO PERTUTTI ANGELO VERNILLO SINDACO "	24
9 LISTA "MOVIMENTO5STELLE"	25

PREMESSA

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione di controllo per il Veneto ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e dell'art. 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, con il presente referto espone gli esiti del controllo eseguito sui conti consuntivi delle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno partecipato alle consultazioni elettorali amministrative del Comune di Bassano del Grappa il 26 maggio 2019.

Il referto è redatto ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. c) secondo alinea, e comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni (vedi ad ultimo, art. 14 bis, della legge 21 febbraio 2014, n. 13, di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149).

La legge 6 luglio 2012, n.96 recante *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”*, così come recentemente novellata a cura dell'art. 33, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116), ha innovato la disciplina in materia di rimborsi delle spese elettorali ai partiti, degli obblighi dei movimenti politici e dei singoli candidati, nonché dei controlli da parte dei vari organi preposti.

Per quanto di specifico interesse nell'ambito di questo referto, l'art. 13 della legge citata introduce non solo limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, ma prevede un obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale introducendo nell'ordinamento un controllo qualificato, intestato ad un apposito Collegio istituito presso le Sezioni regionali della Corte dei Conti limitato ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti *“ciò al fine di assicurare la correttezza e la lealtà della competizione elettorale nonché la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura delle spese”* (cfr. Sezione Autonomie delibera n. 12/2014/QMIG).

Tuttavia, nel rideterminare *ex novo* i limiti alle spese elettorali in argomento, la norma in questione ha fornito una disciplina dei controlli oggetto del presente referto attraverso la tecnica del rinvio diretto a talune disposizioni della normativa di carattere nazionale per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, contenuta nella legge 10

dicembre 1993, n. 515, delineando un articolato quadro normativo. Più precisamente, il comma 6 dell'art. 13 della citata legge n. 96/2012, rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della legge n. 515/1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art.13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art.14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

L'attività espletata, pertanto, è stata eseguita in stretta osservanza alla soprarichiamata normativa nonché agli indirizzi interpretativi unitari, per il corretto ed omogeneo funzionamento dei controlli affidati ai Collegi istituiti presso le Sezioni regionali, di cui deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, contenenti rispettivamente i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e gli orientamenti in ordine all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo stesso alle sopravvenienze di cui al D.L. n. 149/2013 e relativa legge di conversione.

In conseguenza di ciò, la presente relazione si mantiene nei limiti di valutazioni attinenti ai soli aspetti di legittimità e di regolarità documentale in ossequio al dettato normativo (comma 3, art. 12, legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni ed integrazioni) che espressamente dispone che *“I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse”*, tenuto, altresì conto, degli orientamenti già espressi dalla Magistratura contabile sia in sede di controlli centrali che territoriali.

Va, altresì, evidenziato, quanto all'ampiezza del controllo intestato al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio, che la normativa di riferimento opera una netta separazione dell'obbligo di rendicontazione della formazione politica da quello del singolo candidato tanto che anche i controlli sono affidati a due organi distinti.

In particolare, con riferimento alle elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, il controllo sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale è affidato, come anticipato, ad un apposito Collegio, composto da tre magistrati, istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, mentre la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati, è affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione.

Quanto alla natura, la Corte dei conti esercita una funzione di controllo (assimilabile a quella svolta ex articolo 100 della Costituzione) sulla legittimità e regolarità dei conti, corredata in via eccezionale da una funzione sanzionatoria di carattere amministrativo.

Ciò precisato, questo Collegio, espletata l'attività istruttoria di propria competenza e valutata la documentazione versata in atti, ha proceduto a redigere e ad approvare il presente referto, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie con la richiamata deliberazione n. 24/2013, come confermata sul punto anche dalla successiva deliberazione n. 12/2014.

Il referto si articola in due parti:

1. una parte generale, in cui vengono delineate ed evidenziate le criticità ed i problemi applicativi riscontrati; l'esposizione dei lavori del Collegio e degli indirizzi operativi seguiti nello svolgimento dell'attività di verifica;
2. una parte speciale, in cui, singolarmente per ogni formazione politica, vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito ossia le valutazioni che è stato possibile formulare allo stato degli atti.

PARTE GENERALE

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali ha ritenuto opportuno, facendo altresì tesoro dell'esperienza maturata in occasione della tornata delle elezioni amministrative del 2013, strutturare l'attività ad esso intestata seguendo delle linee guida che fanno riferimento ai principi giuridici desumibili dai referti stilati dai Collegi di controllo sulle spese elettorali sostenute per le elezioni politiche e regionali degli anni pregressi, nonché alle deliberazioni della Sezione Autonomie (in particolare le delibere n. 24/2013 e n. 12/2014) che, risolvendo questioni interpretative relative alla normativa di riferimento, offrono criteri per lo sviluppo del controllo.

Questo Collegio di controllo, pertanto, ha ritenuto di aderire alle posizioni già espresse, in occasione del controllo sulle spese elettorali per le elezioni amministrative del 2013. Inoltre, alla luce delle recenti novità legislative sul tema (in particolare l'introduzione di un robusto apparato sanzionatorio in caso di mancato deposito del rendiconto) il Collegio ha avuto cura di assegnare la massima prevalenza alla legittimità sostanziale degli adempimenti, a fronte della finalità di trasparenza e correttezza nella gestione contabile dei partiti definita dalla normativa in materia vigente.

1. SOGGETTI PASSIVI E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

La normativa prevede che i rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali devono presentare il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, e alle correlate fonti di finanziamento, al Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, comma 1, legge n. 515/1993 nel testo riformato a cura dell'art. 14-bis del decreto legge n. 149/2013 e come richiamato dall'art. 13, comma 6, legge n. 96/2012).

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, a seguito della modifica apportata dalla legge n. 13/2014, di conversione del decreto legge n. 149/2013, sono diventati i soggetti destinatari della trasmissione dei rendiconti delle spese elettorali, nell'interpretazione della modifica legislativa formulata dalla Sezione Autonomie nella delibera n. 12/2014, senza il tramite del Presidente del Consiglio Comunale.

La norma, così come sopra ricostruita, mette in luce comunque una criticità nella qualificazione dei "rappresentanti" partiti, liste o movimenti tenuti alla presentazione del rendiconto. Come verrà illustrato in prosieguo, il Collegio ha fatto propria una nozione

molto ampia del termine “rappresentante”, ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto ovvero, della nota di trasmissione, da parte di un qualsiasi soggetto avente un rapporto funzionale con la lista. Pertanto sono state ritenute valide, sussistendo il predetto collegamento, anche la presentazione di rendiconti per più liste da parte di un unico soggetto, nonché la presentazione di diversi rendiconti da parte di più soggetti per la medesima lista.

In relazione al termine ultimo (45 giorni) per la presentazione del rendiconto si osserva che lo stesso decorre dall’insediamento del Consiglio Comunale e il Collegio ritiene di qualificarne la natura nella sua accezione ordinatoria, verificandone il rispetto attraverso il controllo della data di trasmissione o la data di deposito *brevi manu* del conto.

Resta salvo il puntuale accertamento volto ad identificare una violazione dell’obbligo di legge al deposito del rendiconto (soggetta a specifica sanzione) rispetto ad un mero ritardo; ipotesi quest’ultima ammissibile e supportata proprio dalla citata deliberazione n. 24/2013 della Sezione delle Autonomie, laddove si afferma che, scaduto il termine per il deposito, la Sezione regionale (oggi Collegio), prima di irrogare la sanzione, deve accertare con apposita attività istruttoria “*se l’eventuale mancato invio del consuntivo sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza a formale atto di contestazione*”.

2. ATTIVITÀ SANZIONATORIA

In relazione all’attività sanzionatoria, il legislatore affida, altresì, al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso sia di mancato deposito dei consuntivi di spesa che di mancata indicazione delle relative fonti di finanziamento o di violazione dei limiti di spesa stabiliti.

Per l’esercizio dei poteri sanzionatori la legge (nella versione previgente alla novella del 2014) operava una espressa ripartizione di competenze tra la Sezione regionale di controllo ed il Collegio, attribuendo alla prima il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012), e riservando al Collegio un distinto potere sanzionatorio per le ipotesi sia di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento sia di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti (art. 15, commi 15 e 16, legge n. 515/1993).

Su questo quadro normativo, il legislatore è di recente intervenuto con la modifica introdotta dall'art. 14-bis della legge 21 febbraio 2014, n. 13 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante *“Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”* che ha inciso sull'assetto dei controlli della Corte dei conti modificando, al primo comma, la legge n. 515/1993, in particolare l'art. 12, comma 1, e al secondo comma, la legge n. 96/2012, in particolare l'art. 13, comma 7, che risulta così riformulato: *“In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.”*

Con tale modifica normativa, dunque, è venuta meno la funzione sanzionatoria prevista in caso di mancato deposito dei consuntivi dapprima intestata alla Sezione regionale di controllo e la stessa è stata attribuita al Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione. In conseguenza, il Collegio risulta ora competente all'applicazione di tutte e tre le ipotesi sanzionabili ai sensi dell'art. 15, commi 14, 15 e 16, legge n. 515/1993.

In ordine agli ulteriori profili organizzativi in materia di controllo delle spese elettorali, conseguenti a tale ultima novella legislativa, nella citata deliberazione n. 12/2014 è stata ribadita l'applicazione dei principi generali in tema di garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo (richiamati nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689) nei casi in cui il Collegio di controllo sia competente a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria.

3. PROCEDURE, METODOLOGIE ED ESITI DEL CONTROLLO

La disciplina normativa di riferimento delinea gli speciali Collegi di controllo previsti dalla legge n. 96/2012, come articolazioni organizzatorie dotate di competenza riservata o funzionale i quali, per il compimento della funzione di controllo ad essi attribuita, non possano eccedere l'ambito di una *“verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse”* (art. 12 della legge n. 515/1993).

In proposito, va chiarito che per “conformità alla legge” delle spese sostenute deve intendersi, in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione, diretta o indiretta, della spesa con le finalità elettorali secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale e che *“a tal fine i Collegi svolgono una attività istruttoria che si compendia nella disamina dei documenti trasmessi in allegato ai conti consuntivi e, osservando le garanzie del contraddittorio, nella richiesta di informazioni, chiarimenti ed integrazioni rivolte direttamente alle formazioni politiche interessate alla resa del conto”*¹.

La eventuale dichiarazione di irregolarità dei rendiconti potrà dipendere, oltre che dai casi di estraneità della spesa rispetto alle tipologie previste dalla legge, anche da un difetto formale della documentazione (nel qual caso l’irregolarità sarà suscettibile di mera segnalazione) o, altrimenti, da un vizio riconducibile alla mancanza di idonea prova documentale. In quest’ultima ipotesi, come sottolineato nella più volte richiamata deliberazione n. 24/2013 della Sezione delle Autonomie, particolare attenzione dovrà essere rivolta alle fonti di finanziamento delle spese per la campagna elettorale, in quanto, non essendo previste forme di rimborso, il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo non potrà limitarsi alle risorse cd. interne, derivanti cioè da disponibilità proprie delle formazioni politiche, ma si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi.

La prescritta attività di controllo deve concludersi nel termine di sei mesi dalla presentazione dei consuntivi di che trattasi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore comunque non superiore ad altri tre mesi (art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993).

Per ciò che attiene alla individuazione del *dies a quo* qualora i consuntivi non pervengano tutti alla medesima data, il termine iniziale di decorrenza per i lavori del Collegio viene

¹Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR.

individuato nella data in cui l'ultimo dei rendiconti trasmessi tempestivamente al Presidente del Consiglio comunale² perviene alla Corte dei conti.

Quanto, poi, alla attività di analisi e controllo del Collegio, nel richiamare quanto già esposto nelle premesse del presente referto, si precisa che la stessa è stata essenzialmente rivolta alla verifica: 1) del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi; 2) del rispetto del limite massimo di spesa; 3) della conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale; 4) della dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione; 5) dell'indicazione delle fonti di finanziamento.

In ordine all'accertamento della regolarità della presentazione dei consuntivi, occorre evidenziare che, a differenza di quanto accade nel caso di elezioni politiche o regionali in cui il mancato rispetto del predetto termine comporta conseguenze diverse in dipendenza del diritto della formazione politica al percepimento del contributo statale³, nel caso specifico delle elezioni comunali, non essendo in ogni caso previsti contributi statali, l'unica sanzione applicabile è quella prevista dall'art. 13, comma 7, della richiamata legge n. 96/2012 ossia l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista. Gli stessi indirizzi interpretativi forniti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 24/2013/INPR (confermato dalla successiva deliberazione n. 12/2014/QMIG), peraltro, lasciano aperta la possibilità di considerare non sanzionabili anche consuntivi depositati oltre i termini⁴ e l'orientamento emerso in sede di controllo sia sulle elezioni politiche 2006 che amministrative⁵, ha ritenuto che sono da considerare

²Si ricorda che l'art. 12 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 è stato novellato dall'art. 14 bis del d.l. n. 149/2013, convertito in legge n. 13/2014, che ha previsto l'invio diretto dei rendiconti alla Corte dei conti.

³In caso di diritto al contributo statale, di cui all'art. 9 della legge 515 del 1993, la normativa prevede, quale sanzione, la sospensione del versamento del contributo da parte dei Presidenti delle Camere. Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, l'inadempimento tuttavia è sanabile giacché permane la possibilità di presentare il conto in qualunque momento, con conseguente revoca della sospensione dell'erogazione del contributo; conseguentemente, il termine assume natura meramente ordinatoria. Viceversa, nel caso di formazione politica i cui risultati elettorali non diano luogo a diritto al contributo statale, il mancato deposito del conto nel termine di cui all'art. 12 legge 515 del 1993, comporta l'applicazione, da parte del Collegio di controllo e previa formale contestazione, della sanzione di cui all'art. 15, comma 14, della legge 515/1993. In questo caso il termine assume carattere perentorio, nel senso, però, che lo stesso non potrà subire dilazioni oltre i termini di chiusura dei lavori del Collegio.

⁴Nelle richiamate deliberazioni, infatti, si stabilisce la necessità di accertare, con apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza a formale atto di contestazione.

⁵cfr. *ex multis*: Collegio di controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche presenti alla campagna elettorale del 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario; Collegio di controllo presso la Sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n.66/CSE/2014, n. 139/CSE/2014; Collegio di controllo presso la Sezione di controllo per le Marche deliberazione n. 57/CSE/2014, n. 51/CSE/2014;

utilmente presentati i consuntivi pervenuti prima dell'irrogazione della relativa sanzione e che, entro lo stesso termine, gli stessi possano essere, se del caso, rettificati e/o integrati.

Quanto alle accertate discrasie sul piano formale della documentazione prodotta, il Collegio, facendo debita applicazione dei canoni ermeneutici esposti in precedenza, ha ritenuto che siano senz'altro ascrivibili al novero dei casi di applicazione della legge n. 689/1981 le seguenti irregolarità:

- mancato deposito del consuntivo;
- mancata indicazione delle fonti di finanziamento;
- mancata osservanza dei limiti di spesa.

Sulla scorta delle coordinate più sopra descritte e dei principi affermati dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 24/2013 e n.12/2014, i restanti casi sono stati annoverati residualmente tra quelli soggetti a una regolarizzazione documentale.

Quanto ai soggetti tenuti alla sottoscrizione del rendiconto, il Collegio, conformemente ad un indirizzo già espresso da altri Collegi di controllo⁶, ha privilegiato un'interpretazione estensiva del termine "rappresentante" contenuto nell'art. 12, co. 1 cit., ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto da parte di un qualsiasi soggetto, avente un rapporto funzionale con la lista. Pertanto, è stata considerata rituale la sottoscrizione effettuata dal capolista o da altro candidato di lista, dal candidato sindaco, dal segretario regionale, provinciale o comunale del movimento politico.

Il rendiconto oggetto dell'attività di controllo riporta l'indicazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e delle fonti di finanziamento correlate (art.12 della legge n. 515/1993).

Nel caso la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso che le spese siano state sostenute direttamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti direttamente da essi, si ritiene che essa debba darne formale comunicazione all'apposito Collegio al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione (trattasi della fattispecie di "*dichiarazione negativa*").

⁶Cfr. Collegio di controllo Piemonte, Deliberazione n. 63/2014/SRCPIE/CSE; Collegio di controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 139/2014/CSE; Collegio di controllo Abruzzo, Deliberazione n. 55/2014/CSE; Collegio di controllo Marche, Deliberazione n. 69/2014/CSE.

In tema di spese il Collegio, preliminarmente, osserva che allo stato degli atti, le spese dichiarate sono quelle ritenute dallo stesso soggetto politico presentatore come riferibili alla lista, senza che si possa accertare in modo generalizzato che le medesime corrispondano alla totalità delle spese effettivamente sostenute e senza neppure che si possa accertare che ne sia stata osservata la rendicontazione separata rispetto alle spese addebitabili concretamente ai singoli candidati, distinzione in sé estremamente labile sul piano sostanziale e quindi affidata solo all'adozione di chiare e riscontrabili tecniche di rendicontazione separata⁷. Le dichiarazioni prodotte si presentano come una sorta di autodichiarazione dei rappresentanti di fatto, spesso priva anche di una formale attestazione positiva di rispondenza al vero e/o un'attestazione negativa di assenza di spese ulteriori, formulate sotto la responsabilità espressa del dichiarante. In conseguenza, viene meno in radice la possibilità di effettuare accertamenti pieni sia in ordine all'osservanza dei tetti di spesa posti dalla legge che le verifiche inerenti alla natura delle risorse impiegate per il finanziamento della campagna elettorale.

È appena il caso di precisare che l'individuazione di eventuali spese irregolari, per tipologia, per mancanza di documentazione probativa o perché sostenute in epoche non coincidenti con i tempi di durata della campagna elettorale, ne comporta l'espunzione dal conto, agli effetti del rispetto dei limiti generali, nonché dell'irregolarità nell'impiego della quota di risorse per esse necessarie.

Ciò doverosamente premesso, il Collegio osserva che l'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone un limite massimo quantificato nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali facendo rinvio, per ciò che attiene alla tipologia di spese elettorali ammesse all'art. 11 ed al regime differenziato previsto dai commi primo e secondo.

Quelle di cui al 1 comma⁸ sono strettamente inerenti alla campagna elettorale, cioè riferibili esclusivamente alla stessa. Le stesse, quindi, possono essere inserite per il loro intero ammontare.

⁷Alle spese dei candidati, infatti, è riferibile la stessa classificazione di cui all'art. 11, L. n. 515/1993, utilizzabile con riguardo alle spese di lista e che l'unica differenza fra tali due aggregati è desumibile dal disposto dell'art. 7, comma 2 per il quale *“Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.”*

⁸Si tratta delle spese relative a: a) produzione, acquisto o affitto (rectius, locazione) di materiali e mezzi per la propaganda; b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri; c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi

Diversamente, quelle di cui al comma 2⁹ sono, per espresso disposto normativo, calcolate in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. Rispetto a queste ultime sono maturati vari indirizzi interpretativi in ordine alle modalità di calcolo.

Stante, comunque, la non chiara indicazione normativa e preso atto delle diverse interpretazioni, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento¹⁰, che esonera dall'onere della prova per spese generali fino a concorrenza di un importo pari al 30% delle spese documentabili e documentate, apparendo ragionevole che dette spese, aventi carattere strumentale all'organizzazione della campagna elettorale, subiscano variazioni di segno direttamente proporzionale rispetto a quelle tracciabili in via autonoma. In conseguenza il Collegio ha ritenuto che la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 1993, come richiamato dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2012, sia correttamente effettuata commisurando la percentuale del 30% per spese di cui al comma 2 alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1, nelle quali vanno incluse tutte le spese analiticamente documentate, ancorché appartenenti a tipologie che ne consentirebbero la consuntivazione *a forfait*, cioè senza documentazione probativa.

pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali; e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

⁹Spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi.

¹⁰Cfr. Collegio di controllo Piemonte, deliberazione n. 63/2014/CSE; Collegio di controllo Marche, Deliberazione n. 69/2014/CSE; Collegio di controllo Lazio, Deliberazione n. 153/2014/CSE.

PARTE SPECIALE

1 LISTA “IMPEGNO PER BASSANO”

La lista “**Impegno per Bassano**” ha partecipato alle elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal delegato della lista ed inviata alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 7779 dell’8 luglio 2019.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all’art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 10.251,58. Risulta pertanto rispettato il limite di spesa previsto all’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L’esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell’esito dell’attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

2 LISTA “GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA”

La lista “**Giorgia Meloni Fratelli d’Italia**”, ha partecipato alle elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

In data 7 agosto 2019 perveniva alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 8369, la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante della lista “Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni” che la medesima non ha sostenuto spese né ha ricevuto alcun contributo per le elezioni amministrative del comune di Bassano del Grappa.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell’esito dell’attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

3 LISTA “LEGA SALVINI LIGA VENETA”

La lista “**Lega Salvini Liga Veneta**” ha partecipato alle elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal Segretario Amministrativo del partito ed inviata alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 8187 del 30 luglio 2019.

A seguito di richiesta istruttoria, in data 30 ottobre 2019 perveniva alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 11764 integrazione documentale.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all’art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 14.773,70. Risulta pertanto rispettato il limite di spesa previsto all’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L’esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell’esito dell’attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

4 LISTA “FORZA ITALIA BERLUSCONI CITTADINI PER BASSANO”

La lista “**Forza Italia Berlusconi Cittadini per Bassano**” ha partecipato alle elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal Commissario Amministratore Nazionale ed inviata alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 8226 del 31 luglio 2019.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all’art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 221,65. Risulta pertanto rispettato il limite di spesa previsto all’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L’esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell’esito dell’attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

5 LISTA “PAVAN SINDACO”

La lista “**Pavan Sindaco**” ha partecipato alle elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal mandatario del candidato sindaco ed inviata alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 8163 del 29 luglio 2019.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all’art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 9.105,85. Risulta pertanto rispettato il limite di spesa previsto all’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L’esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell’esito dell’attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

6 LISTA “PARTITO DEMOCRATICO VERNILLO SINDACO”

La lista “**Partito Democratico Vernillo Sindaco**” ha partecipato alle elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal segretario del circolo del partito ed inviata alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 8621 del 9 settembre 2019.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all’art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 15.561,16. Risulta pertanto rispettato il limite di spesa previsto all’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L’esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell’esito dell’attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

7 LISTA “BASSANO PASSIONE COMUNE VERNILLO SINDACO”

La lista “**Bassano Passione Comune Vernillo Sindaco**” ha partecipato alle elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal candidato della lista ed inviata alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 7990 del 22 luglio 2019.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all’art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 4.098,78. Risulta pertanto rispettato il limite di spesa previsto all’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L’esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell’esito dell’attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

8 LISTA “BASSANO PERTUTTI ANGELO VERNILLO SINDACO”

La lista “**Bassano Pertutti Angelo Vernillo Sindaco**” ha partecipato alle elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal tesoriere ed inviata alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 8164 del 29 luglio 2019.

A seguito di richiesta istruttoria, in data 7 novembre 2019 perveniva alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 12633 integrazione documentale.

Sono stati forniti i chiarimenti richiesti; nello specifico è stato prodotto copia del documento n. 17 debitamente sottoscritto, ed è stata confermata l’erronea imputazione della somma di € 500,00 tra le “spese forfettarie”. Tale importo invero corrisponde ad un “*contributo dal conto della Lista Civica Bassano per Tutti, da parte del tesoriere intestatario del conto corrente, (...) accreditato nel conto corrente a sostegno del Candidato sindaco della Coalizione di cui la Lista ha fatto parte nelle elezioni di maggio 2019, sig. Angelo Vernillo*”.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all’art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 7.244,23, a cui vanno espunte le “spese forfettarie” per i motivi sopraindicati.

Risulta rispettato il limite di spesa previsto all’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L’esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato ulteriori profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell’esito dell’attività istruttoria espletata ritiene di non formulare ulteriori osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

9 LISTA “MOVIMENTO5STELLE”

La lista “**Movimento5Stelle**” ha partecipato alle elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.

In data 8 luglio 2019 perveniva alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 7765, la dichiarazione sottoscritta dal delegato della lista “Movimento5Stelle” che la medesima non ha sostenuto spese né ha ricevuto alcun contributo per le elezioni amministrative del comune di Bassano del Grappa.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell’esito dell’attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

